

MILANO
LODI
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

SUPERBONUS 110%

PROVVEDIMENTO E PRIMI CHIARIMENTI

AGENZIA DELLE ENTRATE

SUCCESSIVI ALL'8 AGOSTO 2020

VADEMECUM

SUPERBONUS 110%

(integrazione del precedente Vademecum FIMAA MiLoMB del 28 luglio 2020)

L'Agenzia delle Entrate, con **circolare N. 24/E dell'8 agosto 2020**, ha fornito i primi chiarimenti rispetto all'**ambito oggettivo e soggettivo** di applicazione della norma e agli adempimenti che bisogna attuare per ottenere l'agevolazione. Il Modello con le istruzioni per poter usufruire dal 15 ottobre prossimo dell'opzione "sconto in fattura" o "cessione del credito di imposta" corrispondente alla detrazione spettante, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione, è stato approvato con **provvedimento n. 283847**, sempre **dell'8 agosto 2020**.

INTERVENTI SOGGETTI ALLA DETRAZIONE – AMBITO OGGETTIVO

*Spese relative a specifici interventi per la riqualificazione energetica e l'adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi **TRAINANTI**), oltre ad ulteriori interventi realizzati congiuntamente ad essi (interventi **TRAINATI**)*

Interventi TRAINANTI

- ✓ isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell'edificio; i materiali isolanti devono rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti da apposito decreto
- ✓ sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale già esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
- ✓ riduzione del rischio sismico (**Sismabonus**)

Gli interventi sono ammessi se determinano il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Interventi TRAINATI

- ✓ efficientamento energetico (**Ecobonus**), nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento
- ✓ installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici
- ✓ installazione di impianti solari fotovoltaici

da eseguire congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di cui sopra, pertanto le date delle spese sostenute devono essere ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti le cui spese devono essere effettuate nell'arco temporale in cui vige l'agevolazione.

Oggetti di interventi (sia trainanti che trainati):

- parti comuni di edifici residenziali in condominio;

- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze, dove per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e sia destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare;
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti (*) e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze.

Sulle singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio è possibile realizzare solo interventi trainati.

Sono escluse dall'agevolazione le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

() Un'unità immobiliare si definisce funzionalmente indipendente quando sia dotata di installazioni o di manufatti di qualunque genere (es.: impianti per gas, energia elettrica, acqua o riscaldamento di proprietà esclusiva), di un accesso autonomo dall'esterno indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso da strada o da cortile o da giardino di proprietà esclusiva. Questo genere di unità funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari - alle quali la norma fa riferimento - vanno sottoposte alla verifica della sussistenza contestuale della indipendenza funzionale e dell'accesso autonomo dall'esterno, a nulla rilevando che l'edificio plurifamiliare, di cui tali unità immobiliari fanno parte, sia costituito o meno in condominio. È per questo che l'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare, dotata di accesso autonomo, può usufruire del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa unità faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).*

Con riferimento agli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, l'AdE ha inoltre precisato quanto segue:

- ✓ se l'edificio condominiale è prevalentemente residenziale, il Superbonus spetta anche ai proprietari o detentori di unità immobiliari non residenziali, qualora abbiano sostenuto le spese per gli interventi sulle parti comuni;
- ✓ se l'edificio condominiale non è prevalentemente residenziale, il Superbonus spetta soltanto ai proprietari o detentori di unità immobiliari residenziali che hanno sostenuto le spese per gli interventi sulle parti comuni.

Nel caso in cui ci siano interventi edilizi agevolabili sia con il Superbonus (come interventi trainanti) sia con le ordinarie detrazioni attualmente in vigore, il soggetto interessato può beneficiare di una sola delle sopra indicate agevolazioni, scegliendo il bonus di maggiore interesse per le spese sostenute. Se invece vengono eseguiti interventi assoggettabili ad agevolazioni diverse come, ad esempio, il rifacimento dell'impianto idraulico che rientra nel Bonus Casa e il cappotto termico che rientra nel Superbonus, ambo i benefici fiscali sono ammessi purché siano tenute distinte tutte le spese riferite a questi due diversi interventi e siano stati rispettati tutti gli adempimenti specifici previsti per ciascuna distinta detrazione. La detrazione spetta anche per alcune spese accessorie eventualmente sostenute relativamente agli interventi che beneficiano del Superbonus (es.: acquisto dei materiali, progettazione, perizie, sopralluoghi, ispezione e prospezione, installazione di ponteggi, smaltimento materiali rimossi e, in generale, altri costi collegati alla realizzazione dell'intervento) o di costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi. Anche le spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, apposita modulistica è allegata alla norma.

INTERVENTI SOGGETTI ALLA DETRAZIONE – AMBITO SOGGETTIVO

Soggetti che possono usufruire dell'agevolazione

- ✓ condomini;
- ✓ persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione; per tali soggetti, il Superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
- ✓ Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) ed Enti aventi le medesime finalità sociali di tali istituti;
- ✓ cooperative di abitazione a proprietà indivisa solo su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- ✓ Onlus;
- ✓ Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Nell'ambito soggettivo rientrano anche le **comunità energetiche rinnovabili** (enti non commerciali o consumatori di energia elettrica associati come auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente). In particolare, in caso di auto-consumatori, i soggetti diversi dai nuclei familiari possono associarsi solo nel caso in cui le attività svolte non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. In caso, invece, di comunità energetiche rinnovabili la partecipazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli azionisti o dei membri persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali.

Infine, in caso di contratti di locazione finanziaria (leasing finanziario) la detrazione è in capo all'utilizzatore e viene determinata sulla base del costo sostenuto dalla società concedente.

CONDOMINI

- ✓ interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio
- ✓ interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati

Si ponga attenzione che il testo di legge fa riferimento ai condomini e non alle parti comuni di edifici, l'agevolazione si applica se l'edificio oggetto degli interventi è costituito in condominio secondo la disciplina civilistica vigente.

NOTA: il "**condominio**" è una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall'appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (come ad esempio le pertinenze e cioè box, cantine, ecc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell'immobile; la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento. Si parla di "condominio minimo", casistica nella quale non sussiste l'obbligo di nomina dell'amministratore e l'istituzione del regolamento di condominio; al fine di beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti

comuni, i condomini che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale: in tali casi può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti.

Il **singolo condòmino** usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà. L'AdE ha precisato che, secondo l'art. 119 del "Decreto Rilancio", il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.

PERSONE FISICHE

Le **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, possono beneficiare del Superbonus relativamente ad unità immobiliari non riconducibili ai cosiddetti "beni relativi all'impresa" o a quelli strumentali per l'esercizio di impresa. Pertanto la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito privatistico e quindi diversi da quelli strumentali, dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività e dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

I soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni beneficiano del Superbonus per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici configurati in condominio, se detti soggetti partecipano alla ripartizione di dette spese in quanto condòmini, a prescindere dal fatto che immobili posseduti o detenuti siano strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero siano unità immobiliari oggetto delle attività stesse ovvero beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

Le persone fisiche possono beneficiare del Superbonus per le spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari, limitazione che non si applica alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

La persona fisica deve dimostrare di detenere l'immobile al momento di avvio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se questo è precedente all'avvio: in assenza di un titolo di detenzione dell'immobile - risultante da un atto registrato - fa venire meno il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

La persona fisica deve dimostrare di avere la proprietà dell'immobile (anche come nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento come usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di locazione, anche finanziaria, oppure di comodato (purché regolarmente registrato), la persona fisica deve dimostrare di avere il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Possono beneficiare della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell'immobile, (vale a dire il coniuge o componente dell'unione civile o conviventi di fatto, i parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) a condizione che: siano conviventi con il possessore / detentore dell'immobile oggetto dell'intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all'avvio dei lavori; le spese sostenute riguardino interventi eseguiti sull'immobile dove avviene la convivenza.

Gli interventi effettuati su immobili non disponibili in quanto locati o concessi in comodato non sono oggetto di detrazione per il familiare del possessore o del detentore dell'immobile.

In caso di **trasferimento per atto tra vivi**, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

In caso di **decesso dell'avente diritto**, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

In caso di **preliminare di compravendita**, il diritto alla detrazione spetta anche al promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento purché detto preliminare sia stato regolarmente registrato, come peraltro previsto dalla legge.

REQUISITI DI ACCESSO

Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:

- ✓ rispettare i requisiti previsti dal **Decreto del MISE del 6 agosto 2020**;
- ✓ assicurare nel complesso il **miglioramento di almeno due classi energetiche** dell'edificio condominiale, unifamiliare o della singola unità immobiliare funzionalmente indipendente oppure il **raggiungimento della classe energetica più alta** se l'edificio si trova nella penultima classe energetica; il miglioramento della classe energetica deve essere dimostrato dall'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato in forma di dichiarazione asseverata.

MISURA, TERMINI E MODALITA' DI UTILIZZO DELLA DETRAZIONE

La detrazione, nella misura del **110%**, va ripartita tra gli aventi diritto in **5 quote annuali di pari importo** e si applica alle spese sostenute, per **interventi trainanti e trainati, tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021**, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi. Pertanto, per le persone fisiche il momento di imputazione delle spese segue il criterio di cassa, rilevando la data del pagamento, mentre per le imprese si applica il criterio di competenza (per gli interventi sulle parti comuni condominiali).

La detrazione si applica sul valore totale della fattura, al lordo dell'IVA.

MODALITA' DI UTILIZZO DELLA DETRAZIONE

Le modalità di fruizione del Superbonus 110% può essere fruito sono le seguenti:

- ✓ **utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi**;
- ✓ **sconto in fattura**;
- ✓ **cessione del credito corrispondente alla detrazione di imposta.**

Per sconto in fattura o cessione del credito è necessario esercitare un'opzione che può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. **Il primo stato di avanzamento**, inoltre, **deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento medesimo**. Nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo

immobile, ciascun soggetto potrà decidere la modalità di utilizzo che preferisce, in modo autonomo. Inoltre, per interventi sulle parti comuni degli edifici non è necessario che il condominio opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

In caso di credito d'imposta, i cessionari della detrazione e i fornitori che hanno praticato lo sconto in fattura utilizzano il credito esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. La fruizione del credito avviene con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione (di seguito indicata) e comunque non prima dell'1 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Una volta confermato l'esercizio dell'opzione, si procede secondo le funzionalità disponibili nell'area riservata del sito dell'AdE; il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'AdE, pena il rigetto dell'operazione di versamento che avverrà anche se l'importo del credito utilizzato in compensazione è superiore all'ammontare disponibile.

MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE

Il Provvedimento n. 283847 dell'8 agosto 2020 ha definito le modalità di esercizio dell'opzione con approvazione del **Modello di Comunicazione** e relative istruzioni.

Le modalità dello sconto in fattura e della cessione del credito possono essere utilizzate esclusivamente con riferimento agli interventi di:

- ✓ **recupero del patrimonio edilizio** (art. 16-bis, co. 1, lett. a) e b), del TUIR), in particolare degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, oltre che di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
- ✓ **efficienza energetica** (art. 14 del Decreto Legge n. 63/2013) quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, nonché gli interventi di efficienza energetica che danno diritto al Superbonus;
- ✓ adozione di **misure antisismiche** - Sismabonus - (art. 16 del DL n. 63/2013);
- ✓ **recupero o restauro della facciata** degli edifici - Bonus Facciate;
- ✓ installazione di **impianti fotovoltaici** (art. 16-bis, co. 1, lett. h), del TUIR);
- ✓ installazione di **colonnine di ricarica** dei veicoli elettrici.

L'esercizio dell'opzione va effettuato in via telematica, direttamente da parte del beneficiario, utilizzando l'apposito modello, da inviare a decorrere **dal 15 ottobre 2020 entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese agevolabili**.

Indicazioni per invio della comunicazione, da effettuare con l'apposito modello suddetto:

- ✓ **interventi sulle unità immobiliari** – invio comunicazione a cura del beneficiario della detrazione oppure tramite un intermediario; per gli interventi che danno diritto al Superbonus del 110% la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- ✓ **interventi sulle parti comuni degli edifici** – invio comunicazione da parte dell'amministratore di condominio anche avvalendosi di un intermediario; per gli interventi che danno diritto al Superbonus del 110% la comunicazione deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità, oppure dall'amministratore del condominio che può anche avvalersi di un intermediario;

- ✓ **interventi sulle parti comuni degli edifici, nel caso di condominio minimo** – invio comunicazione da parte di uno dei condòmini, appositamente incaricato, anche tramite un intermediario abilitato.

Nel modello dovranno essere indicati i **dati del soggetto che trasmette la comunicazione** (beneficiario, intermediario, amministratore di condominio, soggetto che appone il visto), l'**opzione esercitata**, la **tipologia di intervento effettuato**, l'**ammontare della spesa sostenuta e del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto**, i **dati identificativi dell'immobile** oggetto dell'intervento e i **dati dei beneficiari e dei cessionari/fornitori**. In caso di Superbonus, nella sezione riservata a chi appone il visto di conformità vanno indicati anche i **dati identificativi delle asseverazioni** previste per gli interventi Ecobonus e Sismabonus.

Per gli interventi che richiedono l'invio dell'asseverazione all'ENEA, la comunicazione può essere inviata a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione del documento. Una volta inviata la comunicazione, l'AdE rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta di presa in carico oppure di scarto della richiesta con le relative motivazioni.

Tale ricevuta verrà messa a disposizione del soggetto richiedente nella propria area riservata del sito dell'AdE. In alternativa all'utilizzo diretto in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

ADEMPIMENTI NECESSARI AI FINI DEL SUPERBONUS

Il pagamento delle spese da parte delle persone fisiche per l'esecuzione degli interventi, salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, in cui siano indicati:

- ✓ causale del versamento;
- ✓ codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- ✓ numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Inoltre i contribuenti devono acquisire:

- ✓ **ai fini dell'opzione**, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus; il visto di conformità è rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;
- ✓ **ai fini del Superbonus e dell'opzione**, l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e della congruità delle spese sostenute.

In particolare, per gli interventi di efficientamento energetico bisogna trasmettere una copia dell'asseverazione, in via telematica, all'ENEA, mentre per gli interventi antisismici l'asseverazione è depositata presso lo sportello unico per l'edilizia di competenza territoriale.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Il contribuente deve conservare le **fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi** e, limitatamente alle persone fisiche, la ricevuta del bonifico bancario ovvero del bonifico postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.

Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, va acquisita anche la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici va acquisita anche copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio. Per gli interventi di efficientamento energetico è necessario conservare una copia dell'asseverazione trasmessa all'ENEA nonché, per gli interventi antisismici, una copia dell'asseverazione depositata presso lo sportello unico competente.

CONTROLLI

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. Pertanto, se un soggetto acquisisce un credito d'imposta ma durante i controlli dell'ENEA o dell'AdE viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare detto credito d'imposta. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche solo parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'AdE provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l'opzione, maggiorato degli interessi e delle sanzioni. Il recupero dell'importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.